

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SULL'ADESIONE E L'ESCLUSIONE DEI SOCI E SULLE PRESTAZIONI EROGATE

A. ADESIONI

I nuovi soci interessati devono impegnarsi ad aderire per almeno 3 anni. Il nuovo socio interessato, diversamente dal nuovo socio ideale, può scegliere tra il pagamento immediato della quota annuale per nuovo socio e la firma dell'impegno a rinnovare la quota annuale per due anni; o il pagamento immediato della quota triennale per nuovo socio.

La quota annuale e quella triennale sia per i soci con contratti di locazione ad uso abitativo sia a uso commerciale è stabilita dall'Assemblea generale.

Essi firmano il modulo d'adesione debitamente compilato e pagano la quota di adesione secondo la tariffa scelta.

A discrezione delle consulenti, per i nuovi soci che non lo sono da più di 2 mesi, al momento della prima consulenza, in funzione della mole di lavoro prevista, potrà essere richiesto il pagamento immediato della quota triennale.

B. ESCLUSIONI

La richiesta di esclusione di un socio deve essere presentata per iscritto al Comitato da parte di almeno un altro socio e deve essere debitamente motivata.

Il Comitato valuta la richiesta e permette al socio di cui è chiesta l'esclusione dall'associazione di essere sentito e di far valere le proprie ragioni.

Se dopo l'audizione del socio di cui è chiesta l'esclusione permangono seri e giustificati motivi che permettono di affermare che egli agisce contro gli scopi dell'associazione, ne danneggia il buon nome o quello delle persone chiamate a dirigerla o a rappresentarla, il Comitato ne pronuncia l'esclusione.

Il socio escluso ha la facoltà di ricorrere entro 30 giorni all'assemblea generale con ricorso scritto inviato al Comitato. La procedura di ricorso sospende l'esclusione.

L'assemblea generale decide sul ricorso con voto per scheda. Prima della deliberazione sul ricorso esso viene letto ai presenti unitamente alle motivazioni della decisione del Comitato impugnata.

C. PRESTAZIONI

Ogni socio ha di principio diritto gratuitamente:

- a. alle consulenze necessarie mediante colloquio su appuntamento;
- b. alle consulenze telefoniche necessarie al disbrigo delle vertenze in corso;
- c. alla redazione di lettere necessarie a far valere legittimi diritti del socio contro il locatore;
- d. alle consulenze telefoniche su aspetti di carattere generale;
- e. all'abbonamento a INQUILINI UNITI.

Gli appuntamenti e le consulenze telefoniche avvengono presso l'ufficio regionale competente per territorio durante gli orari di ufficio nei tempi e modi decisi dai consulenti. Se possibile si terrà conto delle disponibilità dei soci alla presenza personale.

Le consulenze su colloquio o telefoniche avvengono a cura di consulenti specialmente formati. Il socio non ha diritto a scegliere liberamente il consulente.

Ogni socio ha di principio diritto dietro pagamento di un'apposita tassa determinata dal Comitato:

- a. all'assistenza e al patrocinio presso le autorità di conciliazione e giudiziarie;
- b. alla redazione di allegati avanti alle autorità di conciliazione e giudiziarie.

L'assistenza e il patrocinio avvengono a cura di consulenti specialmente formati dietro procura all'associazione.

I consulenti possono rifiutare l'assistenza e il patrocinio se nella vertenza che lo oppone al locatore

- a. il socio ha manifestamente torto;
- b. il socio chiede di essere rappresentato in una vertenza che lo oppone indirettamente ad un altro socio;
- c. il socio intende condurre la vertenza secondo modalità non condivise dal consulente;
- d. il socio sottopone al consulente una vertenza particolarmente complessa nei primi tre mesi di adesione all'associazione;
- e. il socio chiede al consulente una prestazione all'ultimo momento quando, in considerazione della complessità del caso, non vi è più un margine di tempo ragionevole per effettuarla;
- f. il socio non si comporta in maniera urbana nei confronti del consulente e/o del resto del personale dell'associazione.

Qualora sia possibile ridurre la prestazione invece di rifiutarla, il consulente opterà per una prestazione ridotta.

Se sono pendenti più vertenze tra il socio e il suo locatore, la riduzione o il rifiuto di prestazioni saranno limitate a quelle in cui si verificano le condizioni sopra menzionate. In caso di reclamo da parte del socio contro un provvedimento di riduzione o rifiuto di prestazione, il consulente segnalerà il caso al segretario dell'associazione.

Approvato dal Comitato il 15 dicembre 2015.